



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. **67** del Registro - Seduta del: **30.12.2020**

OGGETTO: 'ACCORDO TRANSATTIVO TRA I SIG.RI ALFANO MARIA ANTONIA, MARCHESE CALOGERO, MARINO GIOVANNI FRANCESCO, PIZZITOLA MASSIMO, CALABRESE CARMELO GIUSEPPE, COSCINO GIUSEPPE, DI LIBERTO GREGORIO, GUELLA SANTO, FRANCAVIGLIA SALVATORE, MACALUSO GIUSEPPE PIETRO, MARRETTA GIUSEPPE, NICOLOSI RICCARDO, PATITÒ PAOLO SALVATORE, PETRALIA GIUSEPPE, SPARACIO ANGELO, VACANTE IGNAZIO, PARISI SALVATORE, INTOGNA VINCENZO ED IL COMUNE DI BISACQUINO (UNITAMENTE AD ALTRI SEI COMUNI) IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE DAI LAVORATORI DELLA SOCIETÀ ALTO BELICE

VISTA la determina sindacale n. 3 del 30/03/2020, criteri per svolgimento delle sedute telematiche dell'organo collegiale Giunta Municipale.

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». Pubblicato in GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020;

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **13.20** e segg., nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ODDO Giuseppe	P
MANISCALCO Anna	P
VALLONE Pietro	P
PECORARO Domenico	P

Totale presenti **4**

Totale assenti **0**

Assume la Presidenza il Geom. **ODDO Giuseppe** – Sindaco del Comune con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. **SOMMA SALVATORE**

Il Sindaco Giuseppe Oddo e gli Assessori Pietro Vallone e Anna Maniscalco sono presenti nella casa Comunale nella consueta sala delle adunanze, mentre l'Assessore Domenico Pecoraro e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati in videoconferenza.

Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale.

Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni;

Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 24-12-2020 avanzata dal Sindaco Geom. Giuseppe Oddo avente per oggetto: “Accordo transattivo tra i Sig.ri Alfano Maria Antonia, Marchese Calogero, Marino Giovanni Francesco, Pizzitola Massimo, Calabrese Carmelo Giuseppe, Coscino Giuseppe, Di Liberto Gregorio, Guella Santo, Francaviglia Salvatore, Macaluso Giuseppe Pietro, Marretta Giuseppe, Nicolosi Riccardo, Patitò Paolo Salvatore, Petralia Giuseppe, Sparacio Angelo, Vacante Ignazio, Parisi Salvatore, Intogna Vincenzo ed il Comune di Bisacchino (unitamente ad altri sei Comuni) in relazione al pagamento delle prestazioni lavorative rese dai lavoratori della Società Alto Belice Ambiente S.p.A. in favore degli Enti comunali appartenenti all'area amministrativa e C.C.R. della fallità Società per il periodo dal 23/12/2014 al 10/02/2015 (Proc. n. 2362/2016 R.G., Tribunale di Termini Imerese) - Approvazione schema di transazione ed autorizzazione al sindaco alla sottoscrizione.

--==OOO==--

PREMESSO CHE:

- Con atto di citazione dell'11/11/2015, i lavoratori indicati in epigrafe, ex dipendenti della Società Alto Belice Ambiente S.r.l. (dichiarata fallita dal Tribunale Civile di Palermo con la Sentenza n. 6 del 20/10/2014 e con successivo decreto n. 226/2014 del 12/12/2014, depositato in data 22/12/2014), citavano in giudizio i Comuni di Prizzi, Contessa Entellina, Palazzo Adriano, Giuliana, Bisacchino, Chiusa Sclafani e Campofiorito innanzi al Tribunale di Termini Imerese, chiedendo la condanna di questi al pagamento in loro favore della retribuzione relativa al periodo compreso tra il 23/12/2014 e il 10/02/2015;
- Specificamente, i ricorrenti sostengono di aver effettuato regolarmente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'interesse degli enti comunali anche dopo la dichiarazione di fallimento della Società Alto Belice Ambiente S.r.l., ciascuno eseguendo la mansione propria di assunzione;
- Successivamente alla dichiarazione di fallimento, il Commissario Straordinario della fallita Società, nella persona dell'Ing. Maurizio Norrito, con nota prot. n. 1636 del 29/12/2014, rilevava *“l'impossibilità a garantire la regolare prosecuzione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti prima gestito dalla fallita Società, demandando ai singoli comuni soci ivi compresi i Comuni convenuti, di provvedere alla continuità del servizio”*;
- I Comuni convenuti si sono ritualmente costituiti in giudizio;
- In data 11/12/2020 è pervenuta al Comune di Bisacchino la proposta di transazione formulata dall'Avv. Gaetano La Venuta nell'interesse dei ricorrenti (assunta in data 14/12/2020 al protocollo n. 16504), proposta indirizzata a tutti i Comuni interessati;
- La suddetta proposta prevede una decurtazione del 30% sull'ammontare complessivo richiesto di euro 48.057,92, così da liquidare ai lavoratori il restante 70% del *quantum* spettante ad ognuno di loro, che complessivamente ammonta ad euro 33.640,54 (oltre le spese legali di cui *infra*), senza l'applicazione di interessi e rivalutazione monetaria, somma da imputare ai sette Comuni convenuti;

- Per il riparto della somma *de qua* si conviene di applicare come parametro la percentuale di partecipazione azionaria posseduta da ciascun Ente nella compagine societaria della fallita Alto Belice Ambiente S.r.l.;
- In base al criterio indicato, il Comune di Campofiorito è tenuto a corrispondere agli ex lavoratori la somma di euro 2.092,44; mentre, per le competenze e gli onorari da liquidare direttamente al difensore dei ricorrenti, determinata in complessivi euro 6.800,00, la somma imputata al Comune di Campofiorito è pari ad euro 422,96;
- Dall'accettazione della proposta in esame sorge, dunque, a carico del Comune di Campofiorito un'obbligazione di pagamento di complessivi **euro 2.515,40** importo comprensivo della sorte capitale e delle spese legali;
- Sulla proposta transattiva formulata dall'Avv. La Venuta ha espresso parere positivo il Prof. Avv. Massimiliano Marinelli (parere assunto dal Comune di Biacquino col n. di protocollo 16500 del 14/12/2020), difensore e procuratore dei Comuni convenuti nel giudizio in oggetto;
- Specificamente, l'Avv. Marinelli evidenzia come la controversia con gli ex lavoratori della società fallita presenti *“elevatissimi rischi di soccombenza, anche alla luce di quanto accertato in sede istruttoria in analoghi giudizi”*, per cui – a parere del suddetto difensore – *“la proposta di conciliare la controversia con una riduzione del 30% del petitum (...) appare conveniente per le Amministrazioni”*;
- L'Avv. Marinelli condivide pure la proposta di suddividere tra i Comuni l'importo complessivo richiesto dai ricorrenti in proporzione alla quota nel fallito ATO, nonché ritiene pienamente conforme a quanto previsto dal D.M. 55/2014 la richiesta di liquidazione delle spese di lite;

ATTESO CHE

- Il Comune di Campofiorito è risultato parte soccombente in un giudizio avente ad oggetto la medesima pretesa creditoria, pretesa formulata da altri colleghi degli odierni ricorrenti e fondata su analoghe argomentazioni in fatto e in diritto rispetto a quella che forma oggetto della presente delibera;
- Specificamente, con sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 357 del 05.06.2019, il Comune di Campofiorito è stato condannato al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria e alle spese di lite in favore di altri ex lavoratori della fallita società;
- Con l'atto transattivo in discorso i ricorrenti rinunciano al 30% della pretesa economica avanzata in giudizio, nonché agli interessi e alla rivalutazione monetaria sul *quantum* oggetto di transazione;
- L'Avv. Marinelli, che assiste i Comuni nel giudizio pendente, rileva l'elevato rischio di soccombenza dei Comuni nel caso di prosecuzione del giudizio, anche sulla base degli orientamenti formati nella giurisprudenza di merito;

PRECISATO CHE:

- Di norma anche gli Enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art. 1965 c.c. (Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.);
- La scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e, come tutte le scelte discrezionali, non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- Uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa questa in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali.

CONSIDERATO CHE

- Alla luce della Sentenza n. 357/2019, emessa dal Tribunale di Termini Imerese, è interesse del Comune di Campofiorito risolvere bonariamente e transattivamente la presente controversia, vista

l'alea del giudizio e il riconoscimento giudiziale delle pretese già avanzate in altro giudizio avente medesimo *petitum* e stessa *causa petendi*;

- L'accettazione della proposta sopra sinteticamente esposta risponde al precipuo fine di evitare un maggiore danno economico per l'Ente in caso di soccombenza in giudizio;
- L'Avv. Marinelli ritiene conveniente per le Amministrazioni l'accettazione della proposta formulata dall'Avv. La Venuta nell'interesse dei ricorrenti;
- Accettando la proposta in esame il Comune evita la prosecuzione di un giudizio che può vedere l'Ente soccombente;
- Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c.

PRESO ATTO CHE la competenza ad autorizzare la transazione della lite appartiene alla Giunta Comunale specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio e, pertanto, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione così come precisato dalla Corte dei Conti (*ex multis Sezione di Controllo per il Piemonte deliberazione n. 345/2013; Sezione di controllo per la Puglia deliberazione n. 181/2013; Sezione di controllo per la Liguria deliberazione n. 5/2014*);

VISTO lo schema di transazione pattuito tra i lavoratori indicati in oggetto e il Comune di Campofiorito, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

PRESO ATTO del parere positivo espresso dall'Avv. Marinelli, difensore del Comune nel giudizio pendente;

CONSIDERATO CHE nel bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2021 al capitolo 10120803, vi è una capienza sufficiente per liquidare la somma di euro 2.515,40, necessaria a far fronte all'obbligazione nascente dall'atto di transazione;

RITENUTO opportuno, per le sopra esposte motivazioni, approvare l'atto transattivo oggetto del presente deliberato;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 174/2008;

RAVVISATA la competenza della Giunta ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 35 della L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91;

VISTI:

- il **D.lgs.** 165/2001;
- il **D.lgs.** 150/2009;
- il **D.Lgs.** 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

P R O P O N E

- **Di approvare** ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 30/04/1991 le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **Di approvare** l'atto di transazione redatto fra i Sig.ri Alfano Maria Antonia, Marchese Calogero, Marino Giovanni Francesco, Pizzitola Massimo, Calabrese Carmelo Giuseppe, Coscino Giuseppe, Di Liberto Gregorio, Guella Santo, Francaviglia Salvatore, Macaluso Giuseppe Pietro, Marretta Giuseppe, Nicolosi Riccardo, Patitò Paolo Salvatore, Petralia Giuseppe, Sparacio Angelo, Vacante Ignazio, Parisi Salvatore, Intogna Vincenzo e il Comune di Bisacchino per la retribuzione dell'attività lavorativa di raccolta rifiuti solidi urbani, svolta in favore del Comune di Bisacchino, dal 23/12/2014 al 10/02/2015;
- **Autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione della proposta di transazione, allegata alla presente deliberazione;
- **Di Imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento concordato in € **2.515,40** **omnicomprensiva** al capitolo 10120803 del bilancio 2020/2022 esercizio 2021;
- **Di incaricare** il responsabile del Servizio affari legali e contenzioso a definire tutti i successivi atti di gestione consequenziali alla presente deliberazione;

LA GIUNTA MUNICIPALE

- **VISTA** la suddetta proposta;
- **PREMESSO** che sulla stessa ha espresso parere **FAVOREVOLE**, ex art. 53 Legge 8-6-1990, n. 142, recepita dalla L.R. n. 48/1991, modificata dall'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30:
- Il Responsabile dell' Area Amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile dell' Area Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;
- **PRESO ATTO** dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
- **CONDIVISI** i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire;
- **CONSIDERATA** la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;
- **VISTA** la L.R. n. 44/1991;
- **VISTA** la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;
- **VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente;
- **AD UNANIMITA'** di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **APPROVARE E FARE PROPRIA** la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva;
- 2) **DICHIARARE**, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/1991, il presente atto, immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

L'Assessore Anziano
F.to PECORARO Domenico

Il Presidente
F.to ODDO Giuseppe

Il Segretario
F.to SOMMA SALVATORE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata affissa all'**Albo Pretorio On Line** sul sito istituzionale di questo Comune: **www.comune.campofiorito.pa.it**, a partire dal **30.12.2020** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 11 L.R. n. 44/1991.

la presente deliberazione è stata inviata ai capigruppo consiliari in quanto l'oggetto rientra nelle materie di cui all'art. 4 comma 4 della L.R. 05-07-1997 n. 23.

- che la presente **È DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 30.12.2020**

in quanto dichiarata di immediata esecutività.

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì, 30.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOMMA SALVATORE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì 30.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE